

**Legge federale
sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale
della proprietà intellettuale
(LPI)**

del 24 marzo 1995 (Stato 13 dicembre 2005)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 64 e 85 numero 1 della Costituzione federale^{1,2}
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 1994³,
decreta:

Sezione 1: Organizzazione e compiti

Art. 1 Organizzazione

¹ L'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) è uno stabilimento di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica.

² L'Istituto è autonomo a livello di organizzazione e gestione; esso tiene una contabilità propria.

³ L'Istituto è gestito in base a principi economico-aziendali.

Art. 2 Compiti

¹ L'Istituto adempie i seguenti compiti:

- a.⁴ cura la preparazione e l'esecuzione di atti legislativi concernenti i brevetti d'invenzione, la protezione di design, i diritti d'autore e diritti affini, le topografie di semi-conduttori, i marchi e le indicazioni di provenienza, gli stemmi e altri segni pubblici nonché di altri atti legislativi in materia di proprietà intellettuale sempre che non siano di competenza di altre unità amministrative della Confederazione;

RU 1995 5050

¹ [CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 122 e 164 cpv. 1 lett. g della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS 232.12).

³ FF 1994 III 873

⁴ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS 232.12).

- b. esegue, in base alla legislazione speciale, gli atti di cui alla lettera a nonché i trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale;
- c. offre la sua consulenza al Consiglio federale e alle altre autorità federali su questioni economiche generali per quanto riguarda la proprietà intellettuale;
- d. rappresenta la Svizzera, se necessario d'intesa con altre unità amministrative della Confederazione, nell'ambito di organizzazioni o accordi internazionali nel settore della proprietà intellettuale;
- e. collabora nell'ambito della rappresentanza della Svizzera presso altre organizzazioni o altri accordi internazionali, sempre che questi riguardino la proprietà intellettuale;
- f. partecipa alla cooperazione tecnica nell'ambito della proprietà intellettuale;
- g. fornisce, nel suo settore di competenze, prestazioni di servizi sulla base del diritto privato; in particolare diffonde informazioni sui sistemi di protezione dei beni immateriali e sullo stato della tecnica.

² Il Consiglio federale può assegnare altri compiti all'Istituto; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.⁵

³ L'Istituto collabora con l'Organizzazione europea dei brevetti, con altre organizzazioni internazionali nonché con organizzazioni svizzere ed estere.

⁴ Esso può avvalersi, dietro compenso, di prestazioni di servizi di altre unità amministrative della Confederazione.

Sezione 2: Organi e personale

Art. 3 Organi

¹ Gli organi dell'Istituto sono:

- a. il consiglio d'istituto;
- b. il direttore;
- c. l'organo di revisione.

² Essi vengono designati dal Consiglio federale.

³ Presenta al Consiglio federale una domanda d'approvazione riguardante il regolamento delle tasse.⁶

Art. 4 Consiglio d'istituto

¹ Il consiglio d'istituto si compone del presidente e di otto altri membri.

² Approva il rapporto di gestione, il conto d'esercizio e il preventivo dell'Istituto.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427 5431; FF 2005 659).

⁶ Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427 5431; FF 2005 659).

³ Presenta al Consiglio federale una domanda d'approvazione riguardante il regolamento delle tasse.⁷

⁴ Determina la composizione della direzione.

⁵ L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000⁸ sul personale federale si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio d'istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.⁹

Art. 5 Direttore

¹ Nell'esecuzione dei compiti derivanti dalla sovranità, il direttore è vincolato alle direttive del Consiglio federale o del Dipartimento competente; sono salvi l'articolo 1 capoverso 2 e la legislazione speciale.

² Il direttore, a capo della direzione, fornisce all'autorità di vigilanza un rapporto annuale sull'attività dell'Istituto.

Art. 6 Organo di revisione

L'organo di revisione verifica la contabilità e redige un rapporto all'attenzione del consiglio d'istituto.

Art. 7 Gestione

¹ La direzione è responsabile della gestione dell'Istituto sempre che, conformemente agli articoli 4 o 8 capoverso 3, ciò non sia espressamente di competenza del consiglio d'istituto.

² Essa allestisce ogni anno il rapporto di gestione, il conto d'esercizio e il preventivo.

Art. 8 Personale

¹ L'Istituto assume il suo personale in base a norme di diritto pubblico; il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.

² Nell'assunzione del personale l'Istituto gode di ampie competenze.

⁷ Nuovo testo giusta il n. 11 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5427 5431; FF **2005** 659).

⁸ RS **172.220.1**

⁹ Introdotto dal n. 11 della LF del 20 giu. 2003 sulla remunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 297 300; FF **2002** 6688 6705).

³ Le condizioni d'assunzione dei membri della direzione sono fissate dal consiglio d'istituto. L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000¹⁰ sul personale federale si applica per analogia.¹¹

Sezione 3: Vigilanza

Art. 9

¹ L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale.

² Sono salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l'alta vigilanza del Parlamento sull'amministrazione.

Sezione 4: Pianificazione e finanziamento

Art. 10 Pianificazione

La pianificazione dell'Istituto per quanto riguarda l'esercizio e l'evoluzione ha luogo segnatamente con i seguenti strumenti:

- a. il piano direttivo;
- b. una pianificazione quadriennale permanente;
- c. il preventivo annuale.

Art. 11 Tesoreria

¹ L'Istituto dispone di un conto corrente presso la Confederazione.

² La Confederazione accorda all'Istituto prestiti a tassi d'interesse di mercato per assicurargli la liquidità.

³ L'Istituto investe il denaro eccedente presso la Confederazione a tassi d'interesse di mercato.

Art. 12¹² Mezzi d'esercizio

I mezzi d'esercizio dell'Istituto sono composti dalle tasse riscosse per l'esecuzione dei suoi compiti derivanti dalla sovranità dello Stato, nonché dalle remunerazioni per prestazioni di servizi.

¹⁰ RS 172.220.1

¹¹ Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 20 giu. 2003 sulla remunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 297 300; FF 2002 6688 6705).

¹² Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427 5431; FF 2005 659).

Art. 13 Tasse per attività in virtù della sovranità

¹ L'Istituto riscuote tasse in relazione al rilascio e al mantenimento di titoli di protezione nell'ambito del diritto dei beni immateriali, alla tenuta e all'edizione di registri, al rilascio di autorizzazioni e alla sorveglianza sulle società di gestione nonché alle pubblicazioni prescritte legalmente.

² ...¹³

³ Il regolamento delle tasse dell'Istituto sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 14 Rimunerazioni per prestazioni di servizi

Le remunerazioni per prestazioni di servizi dell'Istituto sono fissate secondo il mercato; l'Istituto rende note, di volta in volta, le tariffe valide.

Art. 15¹⁴**Art. 16** Riserve

¹ L'utile dell'Istituto viene utilizzato per costituire le riserve.

² Le riserve servono all'Istituto per finanziare investimenti futuri; esse non devono superare un importo adeguato alle esigenze dell'Istituto.

Art. 17 Esenzione fiscale

¹ L'Istituto gode dell'esenzione fiscale a livello federale, cantonale e comunale.

² È salvo il diritto federale in materia di:

- a. imposta sul valore aggiunto su remunerazioni di cui all'articolo 14;
- b. imposta preventiva e tasse di bollo.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 18** Diritto transitorio

¹ L'Istituto subentra all'Ufficio federale della proprietà intellettuale (Ufficio federale).

² Esso riceve in proprietà l'inventario dell'Ufficio federale.

¹³ Abrogato dal n. 1 I della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5427 5431; FF **2005** 659).

¹⁴ Abrogato dal n. 1 I della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5427 5431; FF **2005** 659).

³ I rapporti d'impiego saranno sottoposti al più tardi il 1° gennaio 1997 al nuovo diritto del personale conformemente all'articolo 8, alle condizioni esistenti.

⁴ Tasse e remunerazioni, divenute esigibili prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, sono determinate secondo il vecchio diritto.

Art. 19 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: ¹⁵ 1° gennaio 1996

art. 3 e 4 cpv. 1, 2 e 4: 15 novembre 1995

art. 4 cpv. 3 e 13 cpv. 3: 1° gennaio 1997

¹⁵ DCF del 25 ott. 1995 (RU 1995 5054).

Modificazione di altri atti legislativi

1. La legge sull'organizzazione dell'amministrazione del 19 settembre 1978¹⁶ è modificata come segue:

Art. 58 cpv. 1 lett. c

...

Art. 58 cpv. 1 lett. e

...

2. La legge federale del 28 agosto 1992¹⁷ sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2 e 4

² ...

⁴ *Abrogato*

Art. 28 cpv. 3 e 4

³ ...

⁴ *Abrogato*

Art. 40

Abrogato

Art. 41 cpv. 2

...

Art. 43 cpv. 2

Abrogato

¹⁶ [RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 allegato n. 2 510 581 allegato n. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 allegato n. 2 4362 art. 1, 1996 546 allegato n. 1 1486 1498 allegato n. 1. RU 1997 2022 art. 63]

¹⁷ RS 232.11. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella LF menzionata.

Art. 45 cpv. 2

...

3. La legge federale del 30 marzo 1900¹⁸ sui disegni e modelli industriali è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 e 2

¹ ...

² *Abrogato*

Art. 15 cpv. 2 n. 2

...

Art. 22 cpv. 2

Abrogato

4. La legge federale del 25 giugno 1954¹⁹ sui brevetti d'invenzione è modificata come segue:

Art. 41

...

Art. 42–44

Abrogati

Art. 48 cpv. 1 lett. a

...

Art. 49 cpv. 3 e 4, art. 55a, art. 59a cpv. 2, art. 96 cpv. 1^{bis}, art. 97 lett. c, art. 98 cpv. 2, art. 105 cpv. 2 e art. 119

Abrogati

¹⁸ [CS 2 873; RU 1956 805, 1962 459, 1988 1776 allegato n. I lett. f, 1992 288 allegato n. 9, 1995 1784, RU 2002 1456 allegato n. I]

¹⁹ RS 232.14. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella LF menzionata